

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome: \${allegato4_account_ragsoc}

Numero e data iscrizione del, sezione RUI: veste in cui il soggetto opera:

Sede legale: Via XII Ottobre 28R GENOVA 16121 Genova , telefono: 0105740436, e-mail: Info@assy.tech, p.e.c.: assytechsrl@pec.it, sito internet: www.assy.tech

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

Il Broker agisce su incarico del cliente.

Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con , intermediario iscritto nella sezione del RUI, con n. (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo:.....;

altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

	COMPAGNIA Axa Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Helvetia Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Vittoria Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Unipol Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Generali Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Hdi Assicurazioni S.p.a.	COMPAGNIA Zurich Assicurazioni S.p.a.
AUTOVETTURE	6,30%	12,00%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	8,50%
AUTOBUS	4,90%	5,50%	9,00%	9,52%		6,80%	6,80%
AUTOCARRI <=35 Q.LI	4,90%	8,00%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
AUTOCARRI >=35 Q.LI	4,90%	8,00%	9,00%	9,52%	7,00%	6,80%	6,80%
CICLOMOTORI E MOTOCICLI	4,90%	8,50%	9,00%	9,52%	8,00%	4,25%	8,50%
MOTOCARRI TRASPORTO CARGO	4,90%	8,00%	9,00%	9,52%	8,00%	4,25%	6,80%
VEICOLI D'EPOCA	6,30%	11,00%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
MACCHINE OPERATRICI	4,90%	8,50%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
CARRELLI	4,90%	8,50%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
MACCHINE AGRICOLE	4,90%	8,50%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
NATANTI	6,30%	8,50%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
QUADRICICLI E MOTOSLITT	4,90%	8,00%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%
VEICOLI CONTO TERZI	4,90%	5,50%	9,00%	9,52%	8,00%	6,80%	6,80%

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

L'intermediario è autorizzato all'incasso ai sensi di accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione, pertanto il pagamento dei premi all'intermediario stesso o a suoi collaboratori ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 209/2005.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- In caso di mancato riscontro o di risposta insoddisfacente al reclamo, a partire dal 15 gennaio 2026, sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, esclusivamente in modalità on line tramite il portale raggiungibile all'indirizzo <https://www.arbitroassicurativo.org/presentare-ricorso/index.html>

Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è possibile nei casi previsti dalla legge istitutiva dell'Arbitro stesso, descritti nel sito suindicato.

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Gli assicurati hanno diritto di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso CONSAP, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza per la responsabilità civile professionale dell'intermediario (n. tel. 06.85796.463/534; indirizzo: Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma; pec: consap@pec.consap.it, e-mail: fondobrokers@consap.it).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Firma contraente